



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PERENTORIETÀ DEL TERMINE PER IL DEPOSITO  
DOCUMENTALE NEL PROCESSO TRIBUTARIO E CONSEGUENZE  
DECADENZIALI**

- Sentenza del 21.04.2026 pubb. il 22/04/2026, n. 26 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Aosta

**Composizione**

- Pres. De Paola
- Rel. De Paola

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 244 CONTENZIOSO TRIBUTARIO - DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

Processo tributario – Deposito di documenti – Termine di 20 giorni liberi previsto dall’art. 32, comma 1 del D.lgs. 546/1992 – Perentorietà.

**Massima**

In tema di processo tributario, il termine di venti giorni liberi antecedenti l’udienza, previsto dall’art. 32, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per il deposito di documenti, deve qualificarsi come perentorio, ancorché la norma non ne preveda espressamente tale natura, in quanto funzionale a garantire il pieno dispiegarsi del contraddittorio tra le parti e l’effettivo esercizio del diritto di difesa, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (In motivazione la Corte ha affermato che l’inosservanza del predetto termine determina la decadenza dal potere di produzione documentale, con conseguente inutilizzabilità dei documenti tardivamente depositati).

**Rif. Normativi**

- D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 32, comma 1

**Conformità**

- Cass., sez. 5, ord. 24/06/2021, n. 18103
- Cass., sez. 5, 15/01/2014, n. 655

**Anno pubb.**

2026